



Quinta quanto proposto con separata relazione di carattere generale, che appresso si sottopone al Comitato permanente, le condizioni delle suddette operazioni sarebbero le stesse già stabilite in via generale, dal Consiglio di amministrazione - in relazione ai già ricordati accordi intervenuti con gli organi di Governo - con la sopracitata deliberazione dell'8 febbraio 1952, e cioè tasso di sconto del 7,50%, oltre il diritto di commissione "una tantum" dell'1,50%.

Il Direttore generale, vista la suesposta relazione del Servizio patrimoniale:

in relazione al mandato conferito al Comitato permanente dal Consiglio di amministrazione - ai sensi dell'art. 5 dello Statuto organico dell'Istituto - con la deliberazione sopra citata in data 8 febbraio 1952;

propone al Comitato permanente:

a) - di autorizzare le sopraelucate operazioni di sconto di annualità statali per l'esborso presunto indicato, alle condizioni stabilite per le operazioni del genere dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza 8 febbraio 1952, e cioè:

- tasso di sconto del 7,50% (Sette e cinquante per cento);
- diritto di commissione dell'1,50% (uno e cinquanta per cento) "una tantum" sul prezzo di cessione;

b) - di dare mandato al Direttore generale stesso e, in sua vece, al Vice Direttore generale, di eseguire le operazioni di cui si tratta, con espressa facoltà di stipulare e firmare gli atti relativi e, ove occorre, di nominare procuratori che, in